



**CAMERA DI COMMERCIO**  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
**BRESCIA**

I 25121 Brescia – ITALY  
23, Via Einaudi  
tel. +39 030 37251  
fax +39 030 3725222

C.F. 80013870177  
P.I. 00859790172  
www.bs.camcom.it  
brescia@bs.camcom.it

### **III/ST/Ad'A/vc**

Brescia,  
Prot. n.  
Posiz. n. XXII/9

Ai destinatari in indirizzo

**Oggetto:** Lettera circolare 6/S.u.a.p.

Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b, del TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (cosiddetta VLT) ed esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive (ex articolo 88 del TULPS)

Il d.lgs 222/2016 prevede che l'avvio dell'attività di esercizi con apparecchi videoterminali, le cosiddette videolottery, e di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse sia sottoposto al regime amministrativo del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura. La medesima norma prevede che la relativa istanza possa essere presentata al Suap che la trasmette al Questore, ovvero direttamente al Questore<sup>1</sup>.

L'istanza rivolta direttamente alla Questura dà impulso alla contemporanea istruttoria del Suap a cui competono le verifiche relative al rispetto delle norme edilizio – urbanistiche, di impatto acustico e dell'eventuale vicinanza a luoghi sensibili (ad esempio asili, scuole, chiese, ...)². Alla Questura compete l'accertamento dei requisiti soggettivi delle persone fisiche e delle caratteristiche dei locali strettamente rilevanti ai fini della pubblica sicurezza. Essendo soggetto l'esercizio dell'attività all'esito positivo sia delle verifiche del Suap che della Questura, così come ribadito dal Ministero degli Interni con propria circolare del 19 marzo 2018, l'autorizzazione della Questura potrà essere rilasciata solo una volta ottenuto il relativo Nulla Osta da parte del Suap.

Il Gruppo di lavoro procedure Suap, tenuto conto di quanto sopra esposto, al fine di agevolare gli adempimenti dell'impresa stessa, ritiene preferibile, rispetto al dettato normativo, che le "s.c.i.a. condizionate", relative alle attività che fanno capo all'esercizio con apparecchi videoterminali (cosiddetta VLT), le sale bingo e le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, vengano trasmesse al Suap di riferimento, il quale, effettuerà immediatamente la trasmissione delle stesse alla Questura per l'istruttoria di propria competenza e l'eventuale concessione

1 D.lgs 222/2016 – Tabella A – Sezione I – 6. Sale Giochi – 6.1 Esercizio di sale giochi con apparecchi videoterminali (ex art. 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT) "L'istanza è presentata al Suap che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore".

2 Legge regionale 8/2013

dell'autorizzazione domandata.

La Questura, rilasciata l'autorizzazione, trasmette la medesima al Suap che comunicherà l'esito finale, comprensivo di ogni istruttoria, all'impresa. L'impresa potrà iniziare l'attività ricevuta la comunicazione del Suap.

Si ricorda, infine, che, contestualmente all'istanza, nel caso in cui i locali abbiano una capienza superiore a 100 persone oppure una superficie superiore a 200 mq., deve essere presentata la s.c.i.a. prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai Vigili del Fuoco.

Cordiali saluti.

Il dirigente dell'Area anagrafica  
dr Antonio d'Azzeo

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"